

13 ottobre 2005

1059 CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

## CIRCOLARE N°10

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota pervenuta in data odierna dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C..

Si pregano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
PER LE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità recate dall'art. 1, comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dall'art. 7-octies, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito in legge il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, non sono state sufficientemente chiare e si sono prestate a differenti interpretazioni, ancorché la *ratio legis*, come, peraltro specificato dallo stesso Sen. Salerno, proponente l'originaria disposizione, fosse quella di esonerare tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche per la pubblicità realizzata negli stadi con capienza inferiore ai 3000 posti.

La problematica è sorta dal momento che nelle norme è stato **erroneamente** fatto riferimento al D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972, concernente l'imposta sugli spettacoli, cosicché da alcune amministrazioni comunali la norma è stata interpretata nel senso che i proventi della pubblicità non concorrono più alla formazione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

**E' necessario evidenziare che la *pubblicità cartellonistica* non ha mai concorso alla formazione della base imponibile dell'imposta sugli spettacoli e che la medesima imposta sugli spettacoli, che gravava sull'ammontare dei biglietti d'ingresso e sui soli proventi di sponsorizzazione e non di quelli della pubblicità, è stata abrogata a far tempo dal 1° gennaio 2000.**

Se l'intenzione del Legislatore fosse stata, come erroneamente sostengono alcune amministrazioni comunali, quella di esonerare i proventi pubblicitari dall'imposta sugli spettacoli, tenendo conto di quanto sopra evidenziato, la disposizione recata dalla Finanziaria 2005, non avrebbe avuto alcun motivo di essere emanata.

Malgrado, poi, la successiva norma di cui all'art. 7-octies, comma 2 della legge n. 43/2005, abbia fatto esplicito riferimento anche all'imposta sulla pubblicità, alcune amministrazioni comunali insistono ancora nell'adottare una differente interpretazione fondata, ovviamente al fine di fare cassa, sulla poca chiarezza anche della medesima successiva disposizione.

Altre amministrazioni comunali, adottando criteri interpretativi più aderenti allo spirito della legge, hanno, invece, concesso l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità alle società dilettantistiche.

Al fine di fare definitiva chiarezza sulla legittima spettanza dell'esenzione, è stato predisposto un emendamento da introdurre nella Finanziaria 2006 che è all'esame del Parlamento.

E' auspicabile che, malgrado le oggettive difficoltà che l'intero provvedimento potrà incontrare sul suo cammino, possa essere resa finalmente applicabile, senza ulteriori incertezze, la norma recata dalla precedente Finanziaria 2005.

Se ciò avverrà, il problema sarà definitivamente risolto.

In caso contrario, è consigliabile instaurare con le amministrazioni comunali un contenzioso dinanzi ai giudici tributari, i quali avranno la possibilità di interpretare nel senso voluto dal Legislatore, seppure in modo non del tutto esaustivo, la disposizione agevolativa concedendo l'esenzione dal tributo.

Resta, comunque, inteso che **questa Lega esprime soltanto il proprio, peraltro, motivato parere** sulla spettanza dell'esenzione, lasciando alle singole società la valutazione sull'opportunità o meno di instaurare l'iter contenzioso, tenendo anche conto, caso per caso, dell'entità del tributo e delle eventuali sanzioni in caso di soccombenza, le quali, peraltro, potrebbero non essere applicate stante la incertezza della norma.